



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE PULITURA,
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTI STRADALI, PULITURA E
BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
URBINO**

Art.1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Urbino.

Il servizio consiste nell'esecuzione del ripristino post incidente, mediante:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;
- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale; ripristino "quo-ante" di tutte le infrastrutture stradali (segnaletica verticale, guard-rail, barriere metalliche, muri di recinzione, barriere di contenimento, semafori, pali illuminazione, piante, recinzioni e tutto ciò di pertinenza della sede stradale) danneggiate a seguito di incidenti stradali.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

"interventi standard": ripristino della sicurezza stradale e delle infrastrutture stradali e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi, in dotazione funzionale dei veicoli o comunque rovinati e dispersi sul sedime stradale;

"interventi perdita di carico": attività di ripristino della sicurezza stradale e delle infrastrutture stradali, e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria;

"interventi senza individuazione del veicolo responsabile": interventi standard eseguiti regolarmente, esclusi quelli sulle infrastrutture stradali, e interventi in caso di perdita di carico, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie di assicurazione.

Per consentire l'attivazione delle procedure di richiesta del rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento eseguito, il Comune di Urbino si impegna a garantire la fornitura dei dati relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti, e in particolare:

la localizzazione del sinistro;

le indicazioni temporali;

la marca ed il modello dei veicoli coinvolti con le rispettive assicurazioni interessate;

elenco degli eventuali danni alla strada ed alle sue pertinenze.

Art. 2 - Costi

Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune di Urbino. È compreso nei costi l'anticipo delle spese per il tempestivo ripristino dei danni alle infrastrutture stradali (segnaletica verticale, guard-rail, barriere metalliche, muri di recinzione, barriere di contenimento, semafori, pali illuminazione, piante, recinzioni e tutto ciò di pertinenza della sede stradale) causati da incidenti o quant'altro, per i quali sia stato possibile risalire al o ai responsabili, nei confronti dei quali il Comune di Urbino demanda ogni azione di rivalsa.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Alla luce di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs 50/2016, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto [...], con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".

Nel caso in cui il concessionario, giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere a suo esclusivo carico; nulla può essere addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative.

Art. 3. Oneri per la sicurezza

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che l'attività di rimozione viene esercitata su pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero. Al fine della cooperazione e del coordinamento tra il personale della Polizia Municipale e quello del concessionario si procederà comunque alla redazione periodica di appositi verbali di coordinamento riportanti le indicazioni ritenute necessarie ad evitare interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività.

Art. 4. Durata

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione efficace.

Art.5 . Luogo di esecuzione del contratto

Territorio del Comune di Urbino, Via F. Puccinotti 3 - 61029 URBINO

Art. 6 - Obblighi di gestione

Si premette che il concessionario deve svolgere il servizio nel rispetto delle leggi vigenti e garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così tempi rapidi di intervento. Deve assicurare l'esistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Urbino.

Il concessionario dovrà operare in modo tale da tenere sempre separate le attività del proprio personale e quelle degli altri soggetti che intervengono sul luogo dell'intervento (Polizia Municipale, organi di polizia, soccorritori, ecc..). La configurazione dei cantieri e la segnaletica dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada e relative norme collegate, ed al Dlgs 81/2008.

Il servizio deve essere svolto dal concessionario o, in via diretta, attraverso proprie unità organizzative aziendali dislocate sul territorio del Comune di Urbino o, comunque, sul territorio compreso in un raggio di 40 chilometri dal centro città, oppure, in alternativa, per il tramite di aziende operative esterne che, nel medesimo spazio territoriale, per conto del concessionario ed in virtù di uno specifico rapporto contrattuale, che evidenzia il coordinamento e la responsabilità diretta del concessionario, svolgano operativamente il servizio oggetto di concessione.

L'impresa concessionaria del servizio, inoltre, deve garantire:

- di effettuare l'intervento di rimozione esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E' fatto divieto assoluto di provvedere all'intervento senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

- di recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre 30 minuti dalla richiesta.

- di espletare il servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;

- di eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;

- di operare il controllo della filiera dei rifiuti prodotti dagli interventi delle strutture territoriali;

- di procedere alla registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale, con rendiconto trimestrale delle attività svolte;

- di rispettare i protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione.

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire lo stesso con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione.

Tale comunicazione dovrà essere adempiuta con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Art.7. Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Art. 8. Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 175 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9. Divieti

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art.10 . Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune di Urbino da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente.

All'uopo fornirà dimostrazione del possesso di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro per sinistro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 . Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile,

all'articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni di cui all'art. 176 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'affidamento, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

L'esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico del Comune obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni eseguite ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente. Dalla data di comunicazione del recesso il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla stazione appaltante.

Sono fatti salvi i maggiori danni.

Art. 12 - Garanzie di esecuzione

Il concessionario, prima della stipula del contratto di affidamento del servizio, è tenuto a presentare garanzia definitiva ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 13- Trattamento dei dati

L'Amministrazione e il concessionario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione del servizio;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010".

Art. 15. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 30.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Con apposita comunicazione trasmessa al concessionario viene fornita indicazione dell'indirizzo url del sito del Comune in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 16 - Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti richiesti e delle caratteristiche oggetto del presente affidamento; all'uopo l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art.17. Proroga contrattuale

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei.

La proroga contrattuale viene richiesta dall'Amministrazione appaltante alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

Art. 18 - Foro Competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il concessionario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Urbino.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Il presente capitolato speciale, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale.